



Spett.le
CONSOB
DIVISIONE EMITTENTI
UFFICIO OPA E ASSETTI PROPRIETARI
Via G. B. Martini, 3
00198 Roma

Fax: +39 6 8417707

Codice destinatario N. 266432

Vostro protocollo N. 4000192

Oggetto: emissione obbligazioni.

Si riscontra la Vostra lettera del 2 gennaio 2004, ricevuta via fax, avente ad oggetto «Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 97, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58», della quale di seguito si riporta letteralmente l'ultimo paragrafo: «Ciò posto, considerato che nella risposta fornita da codesta società alla richiesta di questa Commissione del 29 settembre 2003 non si riscontrano gli elementi informativi necessari a chiarire le modalità previste per il suddetto collocamento, si richiede, ai sensi della norma indicata in oggetto, di fornire – entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della presente anticipata via *telex* – ogni elemento informativo e/o documentale utile a chiarire le caratteristiche del collocamento in questione, indicando in particolare le modalità e i destinatari dell'offerta in Italia nonché ogni altro dato idoneo a definire la suddetta fattispecie, corredato da adeguata documentazione di supporto, quale ad esempio la modulistica contrattuale. Si chiede altresì di precisare in quale delle ipotesi di inapplicabilità della normativa in materia di sollecitazione all'investimento di cui al menzionato art. 33 del regolamento n. 11971/999 rientrerebbe la menzionata emissione.»

Come già comunicato con le precedenti lettere del 23 settembre, 29 settembre ed 8 ottobre 2003, i prestiti obbligazionari deliberati dall'Assemblea della scrivente il 25 giugno 2003 sono emessi per investimenti unitari minimi non inferiori a 250.000 euro per ogni emissione e per ciascun sottoscrittore, come previsto dalla lettera c) del primo comma dell'art. 33 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998.

Il suddetto limite di emissione rende inapplicabile, fra l'altro, l'art. 97, comma 4, del citato D.Lgs n. 58/98, oggetto della Vostra richiesta di informazioni del 2 gennaio 2004, salvo, naturalmente, l'accertamento dello stesso limite in fase di collocamento delle obbligazioni.

Si assicura codesta Consob che tale limite è stato e sarà osservato e che, inoltre, i sottoscrittori sono, nel complesso, inferiori a duecento (il che rende applicabile anche quanto previsto dalla lettera a) del sopra citato art. 33).

Quanto sopra dovrebbe costituire di per sé esauriente risposta alla Vostra lettera del 2 gennaio 2004. Tuttavia, considerate le reiterate Vostre richieste di informazioni sullo stesso argomento, si ritiene opportuno, anche per Vostra comodità, riportare di seguito la corrispondenza intercorsa fra codesta Consob e la scrivente, con le relative osservazioni.

I

Nella Vostra lettera del 29 settembre 2003, protocollo N. 3061747, avente ad oggetto «Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 97, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58», si legge quanto segue:



«Da documentazione agli atti di questo Istituto risulta che codesta Società starebbe procedendo alla offerta di "obbligazioni" che garantirebbero "un ottimo rendimento" e sarebbero "a rischio zero". In particolare, codesta società avrebbe deliberato l'emissione di otto prestiti obbligazionari convertibili, di cui sette da collocare all'estero, per un totale di 45 miliardi di euro, e uno da collocare in Italia, per un ammontare di 50 milioni di euro.»

«Al riguardo, si fa presente che la suddetta iniziativa potrebbe assumere rilevanza ai fini della disciplina in materia di sollecitazione all'investimento, così come definita dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998 e ss. del citato Decreto.»

«Ai sensi di tali norme ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari deve essere preceduto dalla pubblicazione di un prospetto informativo contenente le informazioni che a seconda delle caratteristiche dei prodotti finanziari e degli emittenti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione finanziaria dell'emittente e sui prodotti finanziari. Tale prospetto deve essere redatto secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, successivamente modificata ed integrata.»

«Si rammenta, che l'eventuale violazione delle predette disposizioni comporta l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative pecuniarie contemplate dal Decreto medesimo.»

«Ciò posto, si richiede, ai sensi della norma indicata in oggetto, di fornire - entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della presente anticipata via *telex* - ogni elemento informativo e/o documentale utile a chiarire le caratteristiche della iniziativa in questione, le modalità di offerta nonché ogni altro dato idoneo a definire la suddetta fattispecie, corredato da adeguata documentazione di supporto.»

«Si richiede, inoltre, di trasmettere entro il medesimo termine copia dell'eventuale modulistica contrattuale utilizzata con la clientela nonché del materiale pubblicitario diffuso per promuovere l'iniziativa in argomento.»

II

In riscontro alla Vostra lettera del 29 settembre 2003, la scrivente ha risposto con lettera in pari data, trasmessa il giorno stesso via fax, nonché spedita per posta raccomandata il 30 settembre 2003 e ricevuta dalla Consob il 3 ottobre 2003.

Il testo della lettera era il seguente:

«Si riscontra il Vostro fax (siglato 032660032 VA) delle ore 16:28 di oggi, avente ad oggetto «Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58» e si trasmette copia del fax del 23 settembre 2003, con relativi rapporti di trasmissione, trasmesso dalla scrivente ai numeri di fax ivi indicati.»

«Si allega altresì copia della delibera di Assemblea straordinaria del 25 giugno 2003 e dei Regolamenti degli otto prestiti, il cui articolo 4 - che si anticipa per fax - precisa che «È richiesta una sottoscrizione unitaria minima non inferiore ad euro duecentocinquanta mila.»

«Ricorrendo le previsioni di cui al primo comma - lettera c) - dell'art. 33 del Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, si invita Codesta Consob a voler comunicare alla scrivente cortese presa d'atto circa la ricorrenza, nel caso specifico, di un caso di inapplicabilità delle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Decreto Legislativo 24 febbraio



1998, n. 58 e nel Titolo I della Parte II del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.»

III

Il testo del fax trasmesso dalla scrivente il 23 settembre 2003, indirizzato al Dottor Massimo Tezzon, Direttore Generale della Consob (Via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma - Fax: +39 6 8416703 - 39 6 8417707), all'Ufficio Esposti e Interrogazioni Parlamentari della Consob (Fax: +39 6 8416703 - 39 6 8417707) ed all'Ufficio Stampa della Consob (Fax +39 6 8477431), avente ad oggetto «obbligazioni Avatar» ed allegato alla citata lettera di riscontro del 29 settembre 2003, era il seguente:

«In relazione all'articolo pubblicato in data odierna a pagina 15 di «Libero», dal titolo «I "bond" fantasma di Avatar», a firma Andrea Morigi, nel quale sono riportate notizie false, calunniose e diffamatorie nei confronti della scrivente e di altre persone, si precisa quanto segue.

Il secondo comma dell'art. 100 (Casi di inapplicabilità) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, prevede che «La Consob può individuare con regolamento altri tipi di sollecitazione all'investimento ai quali le disposizioni del presente capo non si applicano in tutto o in parte.»

Il primo comma dell'art. 33 (Casi di inapplicabilità) del Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002 e n. 13616 del 12 giugno 2002), prevede che «1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo Unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle sollecitazioni: ... c) in cui è richiesto un investimento unitario minimo non inferiore a 250.000 euro;».

In relazione a quanto sopra, la delibera di Assemblea straordinaria di Avatar S.p.A. del 25 giugno 2003 ed i relativi regolamenti prevedono che il taglio minimo delle emissioni sia di 250.000 euro. Delibera e regolamenti sono pubblicati sul sito Internet della scrivente.

Il quarto comma dell'art. 11 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), prevede che «4. Il divieto del comma 2 non si applica: ... c) alle società per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni;», laddove il secondo comma dello stesso art. 11 prevede che «2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.»

Il primo comma dell'art. 2410 c.c. (Limiti all'emissione di obbligazioni) stabilisce che «La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato». Dal 2004, entrerà in vigore la norma che prevede l'aumento di tale limite al doppio del capitale.

Il totale degli otto prestiti obbligazionari deliberati il 25 giugno 2003 è di 45 miliardi e 50 milioni di euro, pari al 29,06% del capitale di Avatar S.p.A., di 155 miliardi di euro, quindi entro i limiti stabiliti dall'art. 2410 c.c.

Il primo comma dell'art. 129 (Emissione di valori immobiliari) del citato Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) prevede che «1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di



valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti.»

Il sesto comma dello stesso art. 129 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 prevede che «6. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può individuare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione.». L'ottavo comma dello stesso art. 129 precisa che «8. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.»

In relazione all'art. 129 del suddetto Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Punto 5. della Sezione II del Capitolo 1 del Titolo IX della Circolare della Banca d'Italia n. 299 del 21 aprile 1999, precisa che «Sono escluse dalla disciplina del presente capitolo, oltre ai valori mobiliari da collocare sui mercati esteri ...».

La delibera di Assemblea del 25 giugno 2003 prevede la emissione di sette prestiti obbligazionari per complessivi 45 miliardi di euro da collocare esclusivamente all'estero e di un prestito obbligazionario (l'ottavo) per un importo di 50 milioni di euro (meno di cento miliardi di lire), che potrà essere collocato anche in Italia. Avatar S.p.A. non ha mai emesso obbligazioni in precedenza.

Nel testo del comunicato trasmesso in tutti i Paesi, è precisamente indicato, sotto il titolo «Le operazioni deliberate», che «Con atto pubblico numero 158482/17479 del 25 giugno 2003, rogato dal Notaio dottor Massimo Mezzanotte di Milano ed iscritto nel Registro delle Imprese il 1° luglio 2003, l'Assemblea Straordinaria di Avatar S.p.A. ha deliberato la emissione di sette prestiti obbligazionari convertibili per un totale di 45 miliardi di euro da collocare all'estero e di un prestito obbligazionario convertibile di 50 milioni di euro da collocare in Italia.»

Il comunicato, inoltrato anche al quotidiano «Libero» (che lo ha ricevuto il 19/9/2003, alle ore 11:20 alla redazione di Roma e nella stessa data alle ore 11:29 alla redazione di Milano), non è stato diffuso per promuovere il collocamento delle obbligazioni ma solo per doverosa informazione sull'operazione. Certamente non è rivolto ai piccoli risparmiatori, considerato il taglio minimo delle emissioni, e non è assolutamente destinato a provocare alcunché. Ogni diversa interpretazione è da considerarsi gravemente lesiva.

I giudizi circa il capitale di Avatar S.p.A. ed il confronto fra questa operazione ed il mercato finanziario dimostrano soltanto che l'articolista non conosce l'importo delle transazioni che ogni giorno avvengono nel mondo. Purtroppo, gran parte di esse (il 97%) sono puramente speculative.

Le risorse derivanti dall'operazione sono destinate all'Italia, salvo che, naturalmente, ciò si riveli impossibile.»

A parte i commenti e gli argomenti che non attengono la normativa sulla quale codesta Consob ha giurisdizione, nel testo sopra citato erano precisati i caratteri della operazione e le norme di riferimento.

IV

In relazione all'ultima parte della Vostra richiesta del 2 gennaio 2004, con la quale «Si chiede altresì di precisare in quale delle ipotesi di inapplicabilità della normativa in materia di sollecitazione all'investimento di cui al menzionato art. 33 del regolamento n. 11971/999 rientrerebbe la menzionata emissione», la scrivente,



pertanto, fin dal 23 settembre 2003, aveva precisato che «... la delibera di Assemblea straordinaria di Avatar S.p.A. del 25 giugno 2003 ed i relativi regolamenti prevedono che il taglio minimo delle emissioni sia di 250.000 euro» e che, quindi, la emissione rientrava nell'ipotesi di inapplicabilità prevista dal primo comma, lettera c), dell'art. 33 del Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, nel quale si legge che «1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo Unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle sollecitazioni: ... c) in cui è richiesto un investimento unitario minimo non inferiore a 250.000 euro;».

La ricorrenza della suddetta ipotesi è poi stata espressamente confermata con la lettera inviata dalla scrivente il 29 settembre 2003.

Per effetto di tale ipotesi o, meglio – secondo la descrizione dell'art. 100 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 – di tale caso di inapplicabilità, sono inapplicabili le disposizioni contenute nella Parte IV (Disciplina degli emittenti), Titolo II (Appello al pubblico risparmio), Capo I (Sollecitazione all'investimento) del suddetto Testo Unico di cui al D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, nonché quelle contenute nella Parte II (Appello al pubblico risparmio), Titolo I (Sollecitazione all'investimento) del Regolamento di cui alla delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

Il Capo I del Titolo II della Parte IV del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 comprende l'art. 94 (Obblighi degli offerenti), l'art. 95 (Disposizioni di attuazione), l'art. 96 (Bilanci dell'emittente), l'art. 97 (Obblighi informativi), l'art. 98 (Riconoscimento del prospetto), l'art. 99 (Poteri interdettivi) e l'art. 101 (Annunci pubblicitari) i quali, dunque, non sono applicabili nel caso «in cui è richiesto un investimento unitario minimo non inferiore a 250.000 euro», come quello oggetto della delibera di Assemblea del 25 giugno 2003 della scrivente.

Il Titolo I della Parte II del Regolamento di cui alla delibera della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni comprende gli artt. da 3 a 34 e, in particolare, l'art. 4 (Contenuto della comunicazione), l'art. 5 (Contenuto del prospetto informativo), l'art. 6 (Documento informativo dell'emittente), l'art. 7 (Istruttoria della Consob) e l'art. 8 (Pubblicazione del prospetto informativo).

Non sussiste, pertanto, l'obbligo informativo di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 58/98, nemmeno in relazione alle disposizioni previste dall'art. 94 dello stesso Decreto.

Avendo la scrivente precisato il sopra citato caso di inapplicabilità con lettera del 23 settembre 2003, e quindi essendo esclusa la sussistenza di «fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute» nel Capo I del Titolo II della Parte IV «o delle relative norme regolamentari» che potessero autorizzare «la Consob, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi», di «richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari, fissando i relativi termini.», la Consob non avrebbe potuto formulare le richieste contenute nella lettera della stessa Consob del 29 settembre 2003, se non, al limite, richiesta di copia della delibera di Assemblea del 25 giugno 2003 e dei relativi regolamenti, poiché nella lettera della scrivente del 23 settembre 2003 era soltanto precisato che la delibera ed i regolamenti erano pubblicati sul sito Internet del scrivente.

Comunque, copia della delibera e dei regolamenti sono stati allegati alla lettera del 29 settembre 2003 inviata dalla scrivente alla Consob.

Non corrisponde al vero, quindi, che nella risposta fornita dalla scrivente alla richiesta di codesta Commissione del 29 settembre 2003 non si riscontrano gli elementi informativi necessari a chiarire le modalità previste per il suddetto



collocamento, poiché la scrivente aveva anticipatamente comunicato le cause di esclusione dalla disciplina prevista dal Capo I del Titolo II della Parte IV del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Titolo I del Regolamento di cui alla delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

V

Premesso quanto sopra sul piano della legittimità, si precisano comunque, in sintesi, le modalità previste per il collocamento delle obbligazioni, le caratteristiche dello stesso, le modalità e i destinatari dell'offerta in Italia.

La delibera di Assemblea della scrivente del 25 giugno 2003 è stata preceduta da precise assicurazioni da parte dei soggetti esteri che avrebbero sottoscritto, per un investimento unitario minimo non inferiore a 250.000 euro per ogni sottoscrittore, i prestiti obbligazionari per un totale di 45 miliardi di euro da collocare all'estero.

Il collocamento è stato previsto senza intermediari finanziari.

Il collocamento all'estero di 44 miliardi di euro è stato completato il 24 dicembre 2003.

Il collocamento di 50 milioni di euro in Italia e di 1 miliardo di euro all'estero sarà completato entro il 31 marzo 2004.

I sottoscrittori dei 50 milioni di euro di obbligazioni da collocare in Italia, sempre per un investimento unitario minimo non inferiore a 250.000 euro per sottoscrittore, possono essere soggetti pubblici e/o privati che chiedano di sottoscrivere, singolarmente, tale valore minimo.

VI

Ritenendo che con le lettere del 23 e del 29 settembre 2003 inviate dalla scrivente alla Consob, quest'ultima avrebbe prontamente riconosciuto i motivi di inapplicabilità delle norme citate e quindi della carenza di competenza della Consob stessa nella fattispecie concreta, con la lettera del 29 settembre 2003, la scrivente, al fine di poter procedere speditamente al collocamento delle obbligazioni secondo le modalità deliberate dall'Assemblea, invitava la Consob a voler comunicare alla scrivente cortese presa d'atto circa la ricorrenza, nel caso specifico, di un caso di inapplicabilità delle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel Titolo I della Parte II del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, la scrivente inviava a Consob lettera del 8 ottobre 2003 avente per oggetto «prestiti obbligazionari deliberati dall'Assemblea del 25 giugno 2003», con il seguente testo:

«In seguito alle notizie riportate dalla stampa, secondo la quale la Consob aveva aperto un fascicolo sulle obbligazioni Avatar, in data 23 settembre 2003, la scrivente Vi aveva trasmesso via fax precisazioni sull'operazione deliberata il 25 giugno 2003.

Successivamente, in seguito a Vostra richiesta pervenuta via fax il 29 settembre 2003, le suddette precisazioni Vi sono state nuovamente trasmesse.

Nel frattempo, in attesa di ricevere Vostre comunicazioni circa la regolarità della operazione, per l'assenza di violazioni delle norme di cui al Capo I, Titolo II, Parte IV del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'operazione è stata sospesa.

Tale sospensione, motivata unicamente dall'iniziativa della Consob, non mancherà di avere effetto sui progetti per i quali l'operazione è stata deliberata, a meno che non si possa procedere rapidamente al collocamento delle obbligazioni.



Risultando evidente che all'operazione in oggetto si applica l'art. 33, comma 1, lettera c) del Regolamento Consob n. 11971 del 14/5/1999 e, per gli effetti, l'art. 100 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si rinnova la richiesta alla Consob di voler cortesemente comunicare alla scrivente – possibilmente via fax al numero +39 0522 470528 – conferma della legittimità della operazione stessa.

Ciò al solo scopo di poter escludere che l'operazione, se, beninteso, eseguita secondo le condizioni indicate nella relativa delibera, possa in qualsiasi modo essere eccepita anche nel futuro.»

Tale lettera del 8 ottobre 2003, con la rinnovata richiesta di conferma della legittimità dell'operazione, fu suggerita dai seguenti motivi:

- nella Vostra lettera del 29 settembre 2003 era contenuta la frase «Si rammenta, che l'eventuale violazione delle predette disposizioni comporta l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative pecuniarie contemplate dal Decreto medesimo»;
- nella stessa Vostra lettera del 29 settembre 2003 si richiedeva di fornire documentazione «entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della presente anticipata via *telex*», cioè un tempo breve - che la scrivente aveva osservato rispondendo lo stesso giorno del ricevimento - tale da far presumere una certa rapidità anche nei riscontri della Consob;
- trattandosi di operazione di ingente valore, la scrivente era ed è interessata ad avere e ad offrire la massima garanzia sulla regolarità dell'operazione.

Anche nella lettera del 8 ottobre 2003, si precisava che il caso di inapplicabilità era riferito alla lettera c) del primo comma dell'art. 33 del Regolamento.

Non avendo ricevuto alcuna risposta alla lettera del 8 ottobre 2003, la scrivente, nella convinzione di agire in assoluta legalità, ha inviato alla Consob e trasmesso per conoscenza alla Banca d'Italia la lettera 15 dicembre 2003, avente ad oggetto «obbligazioni Avatar», con il seguente testo:

«Si informa che, in conformità alla delibera di assemblea straordinaria della scrivente del 25/6/2003, stanno per essere emessi titoli per un importo di 45 miliardi di euro da collocare all'estero e di 50 milioni di euro da collocare in Italia.

La suddetta delibera è stata assunta e le emissioni saranno effettuate nel rispetto di quanto previsto del primo comma dell'art. 33 del Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed il Punto 5. della Sezione II del Capitolo 1 del Titolo IX della Circolare della Banca d'Italia n. 299 del 21 aprile 1999.»

Codesta Consob ha risposto con lettera del 16 dicembre 2003, comunicando alla scrivente che la documentazione trasmessa in allegato alla nota del 8 ottobre 2003 «è in corso di esame da parte» della Consob, chiedendo informazioni sull'emissione della moneta Dhana e precisando che la causa della sospensione dell'emissione dei prestiti obbligazionari da parte della scrivente non potesse essere ricondotta ad iniziative della Consob.

Quest'ultima considerazione, della quale la scrivente ha preso atto, è per la verità in contraddizione con il contenuto della Vostra del 29 settembre 2003, laddove giustamente «Si rammenta che l'eventuale violazione delle predette disposizioni comporta l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative pecuniarie contemplate dal Decreto medesimo.»

VII

In conclusione, si può riepilogare come segue:



- il 25 giugno 2003, l'Assemblea di Avatar S.p.A. ha deliberato la emissione di sette prestiti obbligazionari per complessivi 45 miliardi di euro da collocare all'estero ed un prestito obbligazionario di 50 milioni di euro da collocare in Italia;
- in ciascuno dei regolamenti dei suddetti prestiti è stato previsto che sia richiesto un investimento unitario minimo non inferiore a 250.000 euro;
- tale investimento unitario minimo costituisce un caso di inapplicabilità previsto dall'art. 100 del D.Lgs. n. 58/98 e dall'art. 33 del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato, da ultimo, con delibera della stessa Consob n. 14372 del 23 dicembre 2003, in vigore dal 30 dicembre 2003;
- il suddetto caso di inapplicabilità è stato comunicato alla Consob con lettera del 23 settembre 2003;
- in attesa del riconoscimento del suddetto caso di inapplicabilità, le operazioni di emissione sono state sospese e la sospensione è stata comunicata con lettera del 8 ottobre 2003;
- non avendo la Consob ancora riconosciuto il suddetto caso di inapplicabilità (e non essendo tenuta legalmente a farlo), non potendo la scrivente attendere oltre, anche per evitare ulteriori danni provocati dal protrarsi della sospensione, si è dato corso alla operazione per 44 miliardi di euro di obbligazioni collocate all'estero.

Sant'Ilario d'Enza, 5 gennaio 2004.

Presidente
Valerio Marusi Guareschi

* * * RAPPORTO RISULTATO TRASMISSIONE (5.GEN.2004 9:03) * * *

TTI

DATA	ORA	INDIRIZZO	MODO	DURATA PAG.	ESITO	NOME PERSONALE	ARCH
5.GEN.	9:00		TES	2'29" P. 8	OK		388

: TRASM. A LOTTI C : RISERVATO P : POLLING M : MEMORIA
L : TRASM. DIFF. @ : INOLTRO E : ECM > : RIDUZIONE
S : RISOLUZ. STANDARD D : RISOL. DETTAGLIATA F : RISOLUZIONE FINE